

Occupazione di spiaggia libera: è reato?

Chi noleggia sdraio e ombrelloni su una spiaggia libera senza danneggiarne l'uso pubblico non commette reato

Tutti conoscono la differenza tra **spiagge libere** e **stabilimenti balneari**: mentre nelle prime è possibile trattenersi liberamente, nei secondi è necessario prendere a noleggio una serie di “arredi”, quali ombrelloni, sdraio e lettini, con l'autorizzazione del gestore. Anche il gestore dello stabilimento, per poter svolgere la relativa **attività balneare**, ha bisogno - a sua volta - di un'autorizzazione o meglio che gli sia lasciata una **concessione demaniale marittima**. Cosa succede, però, nel caso in cui venga attivato un servizio di **noleggio di sdraio e ombrelloni** da parte di chi non abbia alcuna autorizzazione. **È lecito occupare** - senza autorizzazione - con ombrelloni, sedie e tavolini **un bene demaniale marittimo**? A tanto ha risposto la Corte di Cassazione con una recente sentenza **[1]**. Tuttavia prima di capire cosa accade nel caso di **occupazione abusiva di una spiaggia libera**, cerchiamo di chiarire alcuni concetti di preliminare importanza.

Beni demaniali: cosa sono

Quando si parla di spiagge e stabilimenti balneari, viene in rilievo il concetto di **bene demaniale**. Secondo la legge **[2]** i cosiddetti beni demaniali sono quei beni che appartengono al patrimonio dello Stato, delle Province o dei Comuni **[3]**. Ebbene, in materia di demanio si è soliti distinguere tra:

- **demanio necessario**, costituito da quei beni che per loro natura non possono che appartenere allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, quali: il demanio idrico (i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia); il demanio militare (le opere destinate alla difesa nazionale) e - per l'appunto - il **demanio marittimo** (il lido del mare, la spiaggia, le strade e i porti);
- demanio accidentale (o eventuale), costituito da quei beni che non appartengono naturalmente allo Stato ma, nonostante ciò, possono entrare

a far parte del patrimonio statale se sono di proprietà di uno degli enti sopra menzionati;

Ciò posto, è evidente come non sia possibile occupare abusivamente uno **spazio di lungomare**, trattandosi di un bene demaniale marittimo che, in quanto tale, appartiene al patrimonio dello Stato. A tal fine, come anticipato, è necessario essere destinatari di un'apposita **concessione del demanio marittimo**.

Occupazione abusiva del demanio marittimo

L'occupazione arbitraria del demanio marittimo per l'installazione di materiali da spiaggia integra il reato di **occupazione abusiva del demanio marittimo [4]**. In particolare, integra il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo l'occupazione, senza autorizzazione, con arredi (ombrelloni, sedie e tavolini) di uno spazio di lungomare, anche se temporalmente limitata alla durata della stagione estiva, perché, concretizzando un impedimento al passaggio e allo stazionamento delle persone da e verso il mare, è comunque tale da comprimere l'interesse della collettività a usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale. In sostanza, commette il reato in parola chiunque occupa abusivamente un tratto di spiaggia per l'installazione di materiali da balneazione, poiché così facendo comprime l'interesse della collettività e degli utenti di usare liberamente il bene demaniale, vale a dire il lido del mare.

Ma cosa succede se chi noleggia sdraio e ombrelloni su una spiaggia libera lo fa senza arrecare alcun disturbo e senza danneggiarne l'**uso pubblico**?

Demanio marittimo e uso pubblico

Proprio a questa domanda ha risposto, con la sentenza sopra richiamata, la Suprema Corte, la quale ha avuto modo di enunciare il seguente principio: non commette **occupazione abusiva dell'arenile** chi predispose, nella spiaggia libera, un servizio di noleggio di sdraio e ombrelloni senza danneggiare l'uso pubblico della stessa. A detta della Suprema Corte, infatti, un conto è - come accertato in una sentenza precedente - che un albergo metta ogni giorno sulla spiaggia ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti a prescindere dall'effettiva presenza degli stessi; altro conto è se il posizionamento di lettini e ombrelloni

avviene - come nel caso di specie - solo dopo il pagamento del corrispettivo. Il *discrimen*, dunque, si rinviene nella compressione o meno che una simile occupazione possa determinare all'uso del bene pubblico da parte della collettività. Al fine della responsabilità, dicono i giudici, l'uso del bene pubblico avrebbe dovuto essere compresso in modo significativo. Al contrario, nel caso di specie, l'attività di noleggio non è stata svolta in modo tale da impedire la libera fruibilità della spiaggia da parte dei potenziali utenti.